



Comune di SIMALA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.

**Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.14 del 12 Marzo 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Franco Famà

IL SINDACO

Geom.Giorgio Scano



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.

INDICE GENERALE

- CAPITOLO 1 – Disciplina generale Imposta Unica Comunale IUC
- CAPITOLO 2 – Disciplina IMU – Imposta Municipale Unica
- CAPITOLO 3 – Disciplina TASI - Tributo sui servizi indivisibili
- CAPITOLO 4 – Disciplina TARI - Tassa sui rifiuti
- CAPITOLO 5 – Norme finali



CAPITOLO 1

Disciplina generale Imposta Unica Comunale - IUC

INDICE

- Art. 1 - Disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC
- Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote
- Art. 3 - Dichiarazioni
- Art. 4 - Rate e scadenze di versamento
- Art. 5 - Modalità di versamento
- Art. 6 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 7 - Accertamento
- Art. 8 - Modalità di notifica
- Art. 9 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 10 - Versamenti effettuati a favore di ente incompetente
- Art. 11 - Ravvedimento
- Art. 12 - Interpello
- Art. 13 - Contenzioso

ART. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale “**IUC**”, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 731 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che si compone :

- dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili;
- della tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Nel presente capitolo vengono disciplinate le norme comuni a tutte e tre le componenti dell'imposta.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

- a) **le aliquote dell'IMU:** ivi comprese le aliquote e le detrazioni applicabili agli alloggi regolarmente assegnati dall'AREA – Azienda Regionale Edilizia Abitativa



- b) **le tariffe della TARI:** in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ed approvato preventivamente dal Consiglio Comunale
- c) **le aliquote della TASI:** in conformità con i servizi e i costi individuati con il presente regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

ART.3 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni od esenzioni, ovvero il modificarsi o venir meno di tali condizioni deve risultare dalla dichiarazione.

4. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili con l'Imposta Municipale propria. Le dichiarazioni relative all'IMU sono presentate sui moduli approvati con decreto del Ministero dell'economie e finanze.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). La dichiarazione TARI è disciplinata dagli art. 25 e 26 del Capitolo 4.

7. E' comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione nonché all'aggiornamento della propria posizione contributiva.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al protocollo del comune, oppure può essere inoltrata allo stesso :

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
- b) via fax,
- c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

ART. 4 RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'IMU è effettuato entro il 16 del mese di giugno e di dicembre, salvo diversa scadenza fissata dalla legge.



2. Il versamento della TASI è effettuato entro il 16 dei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre.
3. Il versamento della TARI è effettuato entro il 16 dei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre.
4. È consentito il pagamento di ciascuna delle imposte in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

ART. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. I tributi IMU e TASI sono versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati, ovvero in caso di diverso debito d'imposta, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta correttamente dovuta sulla base degli immobili effettivamente posseduti nell'anno.
2. Il versamento della TARI è effettuato sulla base di bollettini di versamento inviati dal Comune, preventivamente compilati.
3. Il contribuente non è tenuto ad eseguire versamenti di importo inferiori ad **€12/00**, tale importo si intende riferito a ciascuna imposta (IMU – TASI – TARI) complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo di ognuna di esse.
4. Il contribuente esegue il versamento del tributo mediante delega fiscale (modello F24) e, ove consentito dalla norma, tramite apposito bollettino postale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali previste dalla legge.
5. Gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio tributi sono riscossi tramite delega fiscale (modello F24) e, ove consentito dalla norma, tramite apposito bollettino postale, ovvero su conto corrente postale intestato al Tesoriere comunale.
6. I debiti di imposta di cui al comma precedente, non pagati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, sono riscossi mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura prevista dal Regio Decreto 14/4/1910, n.639 ovvero mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973. Il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 7 ACCERTAMENTO

1. Con appositi Avvisi motivati che contengono tutti gli elementi previsti dal comma 162 dell'art.1 della Legge 27/12/2006 n.296, l'Ufficio procede in merito agli accertamenti per gli omessi, parziali o ritardati versamenti.



2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
9. Sulle somme dovute a titolo di imposta/tributo a seguito delle violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di **1 (uno)** punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Non si procede per importi comprensivi di sanzioni, interessi di mora e spese di notifica inferiori ad **€15/00**.
11. Il termine per la notifica dell'Avviso di accertamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

ART. 8 MODALITÀ DI NOTIFICA

1. Gli atti impositivi devono essere notificati al contribuente a norma degli artt.137 e seguenti del C.p.c. e della Legge 890/82.
2. Inoltre, ai sensi dell'art.1, c.161, della legge 27/12/2006 n.296, la notifica si considera validamente eseguita anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La notificazione a mezzo posta costituisce il mezzo ordinario di notificazione, le altre forme di notifica assumono carattere residuale.
4. Le spese di notifica degli atti tributari a debito ed a credito del contribuente sono a carico dei destinatari stessi.
5. Il provvedimento oggetto di notifica deve essere inviato al contribuente privo di busta, la relata di notifica deve essere apposta sul retro dell'atto notificato.



ART. 9

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, sia per le quote di spettanza del comune che di quelle spettanti ad altre amministrazioni – Stato, Provincia – deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ovvero quello in cui sul procedimento contenzioso sia intervenuta decisione definitiva.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il comune provvede, ove dovuto, a comunicare al competente ministero la quota di rimborso a carico dell'erario, che effettuerà il rimborso come previsto dalla legge.
4. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Non si dà luogo a rimborso per importi comprensivi di interessi di mora, al lordo delle e spese di notifica, inferiori ad **€ 15/00**.
6. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, ovvero entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso relativo, possono essere compensate, subordinatamente alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso, con gli importi dovuti dal contribuente al comune di Simala con altro debito tributario; il pagamento avviene secondo le modalità di pagamento comunicate dal contribuente, nel rispetto della norma vigente.

ART. 10

VERSAMENTI EFFETTUATI A FAVORE DI ENTE INCOMPETENTE.

1. In caso di versamento effettuato a favore di altro Comune non destinatario del tributo, è compito del contribuente richiedere a tale Comune il riversamento della somma a favore del Comune di Simala destinatario del tributo. L'Ufficio provvederà ad annullare eventuali avvisi di accertamento nel frattempo emessi a debito del contribuente per lo stesso tributo, fatto salvo l'avvenuto rimborso da parte del Comune incompetente.
2. In caso di versamento effettuato a favore dello Stato a titolo di IMU, invece che al Comune di Simala, spetta al contribuente darne notizia al Comune che provvederà ad annullare eventuali avvisi di accertamento nel frattempo emessi a debito del contribuente per lo stesso tributo e ad effettuare le dovute comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dell'interno.
3. In caso di versamenti effettuati a favore del Comune di Simala, in luogo di altro Comune destinatario dell'imposta ovvero di una somma spettante allo Stato (IMU), su richiesta del contribuente, anche qualora l'errore non sia imputabile allo stesso, il Comune di Simala provvederà a rimborsare la somma erroneamente incassata al Comune competente, e ad eseguire le dovute comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dell'interno.
4. Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario del tributo e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.



ART. 11 RAVVEDIMENTO

1. Il contribuente che rilevi di aver commesso una violazione alle norme previste dalla legge e dal presente Regolamento, sempreché la stessa non sia già stata constatata e comunque non abbia avuto conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento disposte dall'Ufficio Comunale Tributi, può procedere alla regolarizzazione delle violazioni con il pagamento del tributo dovuto e delle sanzioni ed interessi ridotti secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12 INTERPELLO

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione delle norme regolanti il tributo, il contribuente può inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune specifica istanza di interpello.
2. Su tale istanza deve essere esposto chiaramente il quesito e la soluzione prospettata dal contribuente; il quesito deve essere proposto prima di porre in essere il comportamento o la soluzione prospettata.
3. L'istanza deve essere consegnata al Protocollo del Comune, ovvero inviata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, senza busta.
4. L'Ufficio Tributi dovrà provvedere entro 120 giorni a fornire la risposta al quesito proposto; tale soluzione vincola il contribuente richiedente, con riferimento alla sola questione oggetto di interpello.
5. Qualora l'Ufficio non provveda entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende condivisa l'interpretazione od il comportamento prospettato dal contribuente.
6. In caso di mancata risposta entro tale termine, l'Ufficio non può irrogare sanzioni relativamente alla questione oggetto dell'interpello.

ART.13 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il decreto ingiuntivo, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.



CAPITOLO 2

Disciplina IMU – Imposta Municipale Unica

Indice

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 3 IMMOBILI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 4 TERRENI AGRICOLI
- ART. 5 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- ART. 6 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente capitolo del Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Simala dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi;
 - c) Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) L'ex-coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

ART. 3 IMMOBILI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da:
 - anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata;
 - cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500,00.



2. In caso di più unità immobiliari possedute, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, indicata dal contribuente mediante la dichiarazione di cui all'art.6.
3. Il contribuente deve altresì dichiarare di non beneficiare di tale agevolazione per altre unità immobiliari possedute nel territorio nazionale.
4. L'agevolazione non opera sulle pertinenze dell'immobile.

ART. 4 TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27/12/1977 n.987, sono considerati esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del medesimo D.Lgs. n. 504/1992.
2. I territorio comunale di Simala è compreso nell'elenco approvato con la Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione di cui al comma precedente.

ART. 5 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia, le cui spese sono poste a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, con la quale si dichiara il possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico.
5. Non sono considerate valide ai fini del presente articolo le dichiarazioni sostitutive, o altra comunicazione, presentate al Comune ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, pertanto la dichiarazione di cui al comma 3 dovrà essere presentata entro i termini previsti per la dichiarazione relativa agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012.
6. Sono fatte salve le comunicazioni accompagnate dal certificato di inagibilità a suo tempo rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale, purché persista lo stato di inagibilità o inabitabilità di cui al primo comma.
7. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato consistono in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;



- c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

8. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

ART. 6

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per orientare l'attività di controllo dell'ufficio e ridurre l'insorgenza di contenzioso, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale entro i termini stabiliti dall'art.2 del Capitolo 1.
3. I valori di cui al comma 1 devono essere determinati con gradualità rispetto alla effettiva edificabilità dell'area considerando:
 - l'indice di edificabilità;
 - la destinazione d'uso consentita;
 - l'estensione del lotto, rispetto alla possibilità edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici;
 - gli oneri per eventuali lavori di adattamento;
 - i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
 - il diverso stato di attuazione degli strumenti urbanistici.
4. La delibera di cui al comma 2 può essere modificata annualmente, in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
5. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
 - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.
6. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
7. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dallo strumento urbanistico comunale l'imposta si applica dal 1° gennaio 2014.
8. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico comunale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.



9. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico comunale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.



CAPITOLO 3

Disciplina TASI – Tributo sui servizi indivisibili

Indice

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
- ART. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 4 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5 BASE IMPONIBILE
- ART. 6 ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 7 RIDUZIONI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente capitolo del Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Simala del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Sono considerati indivisibili i seguenti servizi alla cui copertura dei costi è diretta la TASI:
 - Illuminazione pubblica (consumo energia elettrica e manutenzione ordinaria degli impianti).
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art.2 del 1° Capitolo, per il servizio di cui sopra, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. E assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
3. Sono esclusi dall'imposizione i terreni agricoli.



ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

2. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
1. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili come previsto dall'art.4 del Capitolo 2 (IMU).
3. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art.5 del Capitolo 2 (IMU).
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

ART. 6 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'art.2 del capitolo 1 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

ART. 7 RIDUZIONI

1. La TASI si applica in misura ridotta agli immobili che si trovano nelle seguenti condizioni:



- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30%;
- b) abitazioni e locali diversi dalle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.



CAPITOLO 4

Disciplina TARI – Tassa sui rifiuti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE

- Art. 25. Obbligo di dichiarazione
- Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Allegati:

- Allegato A – Rifiuti assimilati agli urbani
- Allegato B – Categorie di utenze non domestiche



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente capitolo del Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Simala della tassa "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n.147/2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, come definiti dall'art.184 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose di cui alla lettera b) del comma precedente, elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, entro il limite massimo giornaliero di kg.3 per metro quadro per ciascuna Ditta.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;



- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che sia dimostrato l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.



TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze, posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:



- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
- h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al



pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA	DETAZZAZIONE %
falegneria	30
autocarrozzerie	40
autofficine per riparazione veicoli	50
gommisti	50
autofficine di elettrauto	30
lavanderie e tintorie	40
officine di carpenteria metallica	30
cantine vinicole e caseifici	20
ambulatori	50
macelleria	50

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m.1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.



TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

- 1.** La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche il costo di smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 3.** Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4.** E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Determinazione della tariffa

- 1.** La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3.** La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4.** La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

- 1.** La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
 - 2.** La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 - 3.** L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non
- Regolamento IUC*



domestiche sono ripartite secondo l'incidenza tariffaria dell'anno precedente.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento dei costi contenuti nel Piano Finanziario compilato dal gestore del servizio.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art.3 del capitolo 1, decorrendo, ove la data di variazione non sia documentata, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui alla Tabella 1B del punto 4.1, all.1, B del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi:

numero componenti nucleo familiare	Coefficiente adattamento della superficie
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui alla Tabella 2, del punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

numero componenti nucleo familiare	Coefficiente adattamento della superficie		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7



3. I coefficienti di cui al comma 2, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria di cui all'art.2 del capitolo 1.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio in altro comune, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia comunicata all'ufficio tributi del comune ed adeguatamente documentata. Nel caso di domicilio per periodi superiori all'anno in altra abitazione di diverso comune, la persona è considerata assente dal nucleo familiare ai fini del presente articolo, solamente ove tale dimora risulti debitamente documentata da regolare contratto di affitto.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupate da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 (due) unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n.2 (due) occupanti.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in comunità alloggio e/o case protette, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione della bolletta di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute che abbiano prodotto effetti per più di sei mesi nell'anno.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria di cui all'art.2 del capitolo 1.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal comma 5 dell'art.2, fatta salva la riscossione della quota fissa

Regolamento IUC



della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta individuazione catastale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 1%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. L'Ufficio Tributi, tramite il preposto agente contabile, introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.



20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche.

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 15%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% della parte fissa e della parte variabile per le abitazioni non di proprietà, occupate da famiglie di un o due componenti ultrasessantacinquenni, per le quali venga corrisposto un regolare canone di affitto.
2. La tassa è parimenti ridotta al 50% della parte fissa e della parte variabile per le abitazioni occupate da famiglie di uno o più componenti uno dei quali portatore di handicap con invalidità superiore al 70%, a condizione che gli stessi non dispongano a titolo di proprietà o possesso altri beni immobili:
 - 1) Fabbricati (escluse le quote di proprietà o possesso minori del 50%);
 - 2) Terreni fabbricabili, isolati, tali da consentire l'edificazione come da strumento urbanistico vigente;
 - 3) Terreni fabbricabili, pertinenziali di fabbricato principale, aventi superficie tale da consentire la formazione di nuovi lotti, suscettibili di distinta edificazione, superiori ai mq.500;
 - 4) Terreni agricoli aventi unica estensione, ovvero sparsi, che cumulativamente superino un'estensione di mq.20.000,00.



3. La tassa non è dovuta per la parte fissa e per la parte variabile per le abitazioni che non superano i mq.60, occupate da persone che versino in una situazione di disagio socio-economico, accertato dai servizi sociali del Comune.
4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto, presentata al Comune entro il termine perentorio del mese di gennaio di ciascun anno, nella richiesta il contribuente deve attestare il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione. Per l'anno 2014 la domanda dovrà essere presentata entro il mese di aprile.
5. Il Comune di Simala può, in qualunque momento effettuare controlli ed accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
6. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista dai successivi art. 25 e 26 e la tassa in misura intera decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.
7. La copertura delle agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 (sette) per cento del costo complessivo del servizio; l'ammontare delle agevolazioni è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.
6. Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa del 7%, le riduzioni si applicano in modo proporzionali a tutti gli aventi diritto.
7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
8. Non sono cumulabili più riduzioni o agevolazioni eventualmente applicabili in base al presente articolo; il contribuente deciderà quale di esse intende richiedere.

TITOLO V – DICHIARAZIONE

Art. 25. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.



Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a)** per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b)** per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c)** l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d)** la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a)** i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b)** i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c)** l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.



ALLEGATO A)

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.



ALLEGATO B)

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta



CAPITOLO 4

Norme finali

Art. 1. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 2. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.